

DELIBERAZIONE ADOTTATA DAL CONSIGLIO GENERALE
NELLA RIUNIONE DEL 28 OTTOBRE 2022

IL CONSIGLIO GENERALE

“Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, “Approvazione del testo unico delle imposte sui redditi”; visto il decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322 “Norme sul Sistema statistico nazionale e sulla riorganizzazione dell’Istituto nazionale di statistica, ai sensi dell’art. 24 della legge 23 agosto 1988, n. 400”; vista la legge 9 luglio 1990, n. 187 recante “Norme in materia di tasse automobilistiche e automazione degli uffici del pubblico registro automobilistico”; vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”; visto il Decreto del Ministro delle Finanze di concerto con il Ministro di Grazia e Giustizia del 2 ottobre 1992, n. 514 “Regolamento sulle modalità e le procedure concernenti il funzionamento degli uffici del pubblico registro automobilistico, la tenuta degli archivi, la conservazione della documentazione prescritta, la elaborazione e fornitura dei dati e delle statistiche dei veicoli iscritti, la forma, il contenuto e le modalità di utilizzo della modulistica occorrente per il funzionamento degli uffici medesimi, nonché i tempi di attuazione delle nuove procedure, in attuazione dell’art. 7 della legge 9 luglio 1990, n. 187; visto il Decreto del Ministro delle Finanze 25 novembre 1998, n. 418, in attuazione della legge 27 dicembre 1997, n. 449, contenente il Regolamento recante norme per il trasferimento alle regioni a statuto ordinario delle funzioni in materia di riscossione, accertamento, recupero, rimborsi e contenzioso relative alle tasse automobilistiche non erariali; visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati personali” e successive modificazioni e integrazioni; vista la legge 9 gennaio 2004, n. 4 recante “Disposizioni per favorire l’accesso dei soggetti disabili agli strumenti informatici”; visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 “Codice dell’Amministrazione Digitale” e successive modificazioni e integrazioni; visto il decreto legislativo 24 gennaio 2006, n. 36 “Attuazione della direttiva 2003/98/CE relativa al riutilizzo di documenti nel settore pubblico”; visto il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”; visto il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali nonché alla libera circolazione di tali dati, che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati); visto l’art. 51 del Decreto-Legge 26 ottobre 2019, n. 124, contenente “Disposizioni urgenti in materia fiscale e per esigenze indifferibili; viste le Linee Guida Nazionali per la Valorizzazione del Patrimonio Informativo Pubblico pubblicate dall’Agenzia per l’Italia Digitale; visto il vigente Regolamento in materia di diritto di accesso documentale e di accesso civico

semplice e generalizzato, approvato dal Consiglio Generale con deliberazione del 27 luglio 2021; visto il vigente Regolamento di accesso telematico ai dati ed ai servizi contenuti nel sito istituzionale dell'Ente, approvato dal Comitato Esecutivo con deliberazione del 26 marzo 2013 e successive modifiche; visto il vigente Regolamento per l'accesso al Sistema Informativo Centrale dell'ACI ai sensi della legge 9 luglio 1990, n.187, approvato dal Consiglio Generale con deliberazione del 28 gennaio 2019; vista la nota della Direzione Sistemi Informativi ed Innovazione prot. n.2094/22 del 27 settembre 2022, con la quale viene sottoposto ad approvazione il nuovo Regolamento per l'accesso al Sistema Informativo dell'Ente; vista la relazione illustrativa allegata alla predetta nota del 27 settembre 2022, nonché il testo del nuovo Regolamento, elaborato con il supporto di un gruppo di lavoro interdirezionale interno al riguardo costituito; preso atto che la nuova formulazione è preordinata al complessivo aggiornamento della regolamentazione interna in materia di accesso al Sistema Informativo dell'Ente e ai dati contenuti nel sito istituzionale, onde adeguarne i contenuti al mutato contesto tecnologico di riferimento e all'evoluzione del quadro normativo applicabile, con particolare riguardo alle attività del pubblico registro automobilistico e delle tasse automobilistiche, nonché per disciplinare alcuni ulteriori ambiti non ricompresi nella regolamentazione vigente; preso atto del parere favorevole espresso dall'Avvocatura interna e dal DPO dell'Ente, per quanto di rispettiva competenza, in merito al testo predisposto; preso atto altresì che la nuova disciplina non comporta maggiori oneri a carico del bilancio dell'Ente; **approva** all'unanimità il nuovo Regolamento per l'accesso al Sistema Informativo Centrale dell'Automobile Club d'Italia in conformità al testo allegato al verbale dell'odierna seduta sotto la lett. F), che costituisce parte integrante della presente deliberazione. A decorrere dalla data della presente deliberazione cessano di avere validità il Regolamento di accesso telematico ai dati ed ai servizi contenuti nel sito istituzionale dell'Ente, approvato dal Comitato Esecutivo con deliberazione del 26 marzo 2013 e successive modifiche, ed il Regolamento per l'accesso al Sistema Informativo Centrale dell'ACI ai sensi della legge 9 luglio 1990, n.187, approvato dal Consiglio Generale con deliberazione del 28 gennaio 2019. La Direzione Centrale Sistemi Informativi e Innovazione è incaricata di curare gli adempimenti connessi e conseguenti al presente provvedimento.”.

**REGOLAMENTO PER L'ACCESSO AL SISTEMA INFORMATIVO CENTRALE
DELL'AUTOMOBILE CLUB D'ITALIA**

VISTA la L. 9 luglio 1990, n. 187 contenente le “Norme in materia di tasse automobilistiche e automazione degli uffici del pubblico registro automobilistico”;

VISTO il Decreto del Ministro delle Finanze di concerto con il Ministro di Grazia e Giustizia del 2 ottobre 1992, n. 514;

VISTA la Legge 7 agosto 1990, n. 241, contenente “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”;

VISTO il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati);

VISTO il Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati personali” e successive modificazioni e integrazioni;

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica del 22 dicembre 1986 n. 917, “Approvazione del testo unico delle imposte sui redditi”;

VISTO il Decreto Legislativo 6 settembre 1989, n. 322 “Norme sul Sistema statistico nazionale e sulla riorganizzazione dell'Istituto nazionale di statistica, ai sensi dell'art. 24 della legge 23 agosto 1988, n. 400”;

VISTA la L. 9 gennaio 2004 n. 4 "Disposizioni per favorire l'accesso dei soggetti disabili agli strumenti informatici";

VISTO il D. Lgs. 7 marzo 2005 n. 82 “Codice dell'Amministrazione Digitale” e successive modificazioni e integrazioni;

VISTO il Decreto Legislativo 24 gennaio 2006, n. 36 “Attuazione della direttiva 2003/98/CE relativa al riutilizzo di documenti nel settore pubblico”;

VISTE le Linee Guida Nazionali per la Valorizzazione del Patrimonio Informativo Pubblico pubblicate dall'Agenzia per l'Italia Digitale;

VISTO il Decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicita', trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”;

VISTO il Decreto 25 novembre 1998, n 418, in attuazione dell'art. 51 del Decreto-Legge 26 ottobre 2019, n. 124, contenente “Disposizioni urgenti in materia fiscale e per esigenze indifferibili”;

VISTO il vigente Statuto dell'Automobile Club d'Italia;

VISTO il vigente Regolamento di Ente in materia di diritto di accesso documentale e di accesso civico semplice e generalizzato;

VISTA la deliberazione del Comitato Esecutivo dell'Ente del 27 luglio 2021.

Art. 1 - Dati del Sistema Informativo Centrale

1 - Nel Sistema Informativo centrale dell'Automobile Club Italia confluiscono:

- i dati dei veicoli iscritti nel Pubblico Registro Automobilistico;
- i dati contenuti nell'Archivio Nazionale delle Tasse Automobilistiche;
- i dati dei veicoli con targa estera iscritti al Registro Veicoli Esteri;
- i dati dei Soci degli Automobile Club che, in quanto tali, ai sensi di Statuto sono anche Soci dell'ACI;
- ogni altro dato che, nel rispetto delle norme in materia, sia ritenuto utile per lo svolgimento delle attività dell'Ente e della Federazione.

Art. 2 - Accesso ai dati del Pubblico Registro Automobilistico

1 - A mezzo del Sistema informativo centrale dell'A.C.I. sono eseguite le ispezioni dirette a conoscere lo stato giuridico attuale di un veicolo a fronte di richieste su base reale presentate da chiunque, secondo quanto disposto dall'art. 22, comma 1 del Decreto del Ministro delle Finanze 2 ottobre 1992, n. 514.

2 - Le ispezioni su base personale, ovvero le ispezioni effettuate tramite il codice fiscale o la partita IVA, sono rilasciate solo se espressamente previste da disposizioni comunitarie, norme di Legge o regolamento.

3 - Gli organi costituzionali, giurisdizionali, di polizia e militari, nonché le amministrazioni dello Stato possono avanzare richieste di dati su veicoli sia su base reale, per targa, sia su base personale, per codice fiscale o partita IVA. Tali richieste sono evase gratuitamente dall'ACI ai sensi dell'art. 22, comma 2 del Decreto del Ministro delle Finanze 2 ottobre 1992, n. 514 nonché ai sensi dell'art. 7, comma 3, della Legge 9 luglio 1990, n. 187, così come modificata dall'art. 3, comma 41 bis, del DL 30 settembre 2005 n. 203.

4 - L'ACI riconosce il diritto di ottenere il collegamento telematico ai dati PRA, comprensivi dei dati identificativi delle persone fisiche intestatarie dei veicoli, alle persone giuridiche pubbliche e private quando l'accesso ai dati PRA è previsto da disposizioni comunitarie, norme di Legge o regolamento. Il collegamento telematico ai dati PRA è concesso anche a fronte di richieste connesse alla soddisfazione di un interesse pubblico rilevante.

5 - Dati e statistiche possono essere forniti, anche a categorie di soggetti per le quali il Ministero dell'Economia e delle finanze riconosca la sussistenza di un interesse rilevante alla loro cognizione, ai sensi dell'art. 22, comma 3 del Decreto del Ministro delle Finanze 2 ottobre 1992, n. 514.

6 - I dati identificativi delle persone fisiche intestatarie dei veicoli sono forniti solo per finalità connesse alla soddisfazione di un interesse pubblico rilevante.

7 - In aggiunta ai servizi espressamente disciplinati dal Decreto del Ministro delle Finanze 2 ottobre 1992, n. 514, l'ACI offre altri servizi, tramite collegamento telematico, attraverso i quali è possibile accedere ad alcuni o tutti i dati PRA (servizi PRA da catalogo), esclusi quelli identificativi o

anagrafici degli intestatari dei veicoli. Tali servizi possono essere richiesti dalle persone giuridiche pubbliche e private per lo svolgimento delle proprie attività.

Art. 3 - Accesso ai dati delle Tasse automobilistiche

1 - ACI gestisce l'Archivio nazionale delle tasse automobilistiche, di cui al Decreto 25 novembre 1998, n 418, in attuazione dell'art. 51 del Decreto-Legge 26 ottobre 2019, n. 124.

2 - Possono accedere in consultazione all'Archivio nazionale delle tasse automobilistiche tutti gli operatori del settore della fiscalità dell'auto, quali le Regioni, le Province Autonome e ogni altro soggetto autorizzato dal soggetto attivo d'imposta o da ACI.

Art. 4 - Accesso ai dati relativi ai Soci

1 - L'accesso ai dati personali dei Soci di un Automobile Club è consentito esclusivamente ad altro Socio dello stesso Automobile Club con tessera in corso di validità per finalità di applicazione della disciplina in materia di elettorato attivo e passivo, limitatamente ai soli dati indispensabili di contatto e nei limiti previsti dalle norme in materia di protezione dei dati personali.

2 - L'istanza di accesso è inoltrata all'Automobile Club competente; le modalità attuative sono stabilite dai Regolamenti adottati dagli Automobile Club in materia di svolgimento delle procedure elettorali. Non è consentito l'accesso diretto al sistema informativo centrale ACI né l'accesso ai dati riguardanti i Soci di altri Automobile Club.

Art. 5 - Canali di accesso ai servizi per la consultazione del Sistema Informativo Centrale dell'ACI

1 - L'accesso ai dati, in funzione del tipo di servizio richiesto, può avvenire mediante i seguenti canali:

- per il tramite degli Uffici Periferici dell'Automobile Club d'Italia presenti in ogni capoluogo di Provincia;
- attraverso i servizi on-line accessibili dal sito ACI;
- attraverso l'utilizzo di applicazioni mobili.
- attraverso i servizi definiti dalle convenzioni stipulate con ACI.

2 - L'Automobile Club d'Italia si riserva tuttavia di individuare e rendere disponibili agli Utenti eventuali nuove ulteriori modalità di accesso ai dati.

Art. 6 - Valutazioni dei requisiti e dell'interesse alla conoscenza

1 - L'ACI concede il collegamento telematico per la consultazione dei dati PRA esclusivamente previa stipula di apposita Convenzione che disciplini condizioni e costi inerenti l'erogazione dei

servizi in modalità telematica. L'ACI si riserva la facoltà di verificare la fattibilità tecnica e la compatibilità con le norme di Legge per eventuali richieste di servizi personalizzati da parte dell'utenza, definendone anche i relativi costi.

2 - Valutata la sussistenza di un interesse pubblico rilevante, l'ACI concede il diritto alle persone giuridiche, pubbliche e private, di sottoscrivere apposita convenzione anche per il servizio di Fornitura Dati PRA.

3 - Le richieste di forniture massive di dati sono valutate dall'ACI nel rispetto del criterio di proporzionalità, tenendo conto dell'ambito di competenza territoriale nel quale opera l'Ente, salvo non venga diversamente dimostrato.

Art. 7 - Oneri

1 - Ove non diversamente indicato, il Sistema Informativo Centrale dell'ACI è accessibile a titolo oneroso al fine di garantire l'erogazione dei servizi in regime di autonomo equilibrio economico-finanziario, in rapporto ai costi fissi e variabili, diretti e indiretti, che ACI sostiene per la realizzazione, l'erogazione e la manutenzione dei servizi stessi. I costi ricoprendono anche gli oneri riconducibili a iniziative di semplificazione e digitalizzazione volte ad innalzare i livelli di qualità, efficienza ed economicità dei servizi offerti all'utenza e alle Pubbliche Amministrazioni centrali e periferiche nonché i costi per assicurare le misure di sicurezza idonee a protezione dei dati.

2 - I costi dei servizi sono stabiliti dall'A.C.I. e pubblicati ai sensi del Decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33.

3 - Le tariffe relative alle forniture di dati statistici, se non modificate, vengono comunque aggiornate ogni anno sulla base dell'indice dei prezzi al consumo per famiglie di operai e impiegati (Indice FOI).

4 - ACI si riserva la facoltà di apportare variazioni in aumento o in diminuzione alle tariffe, correlate a modifiche significative dei costi dipendenti da particolari oscillazioni degli oneri di gestione o da significative innovazioni o modifiche tecnologiche.

5 - Le tariffe per i servizi PRA sono determinate nel rispetto di quanto disposto dal Comitato Esecutivo dell'Ente con deliberazione del 27 luglio 2021, pubblicata nella sezione Amministrazione Trasparente del sito istituzionale dell'ACI.

Art. 8 - Responsabilità dell'utente

1 - Salvo diversa disposizione di Legge, è vietato distribuire a terzi, anche gratuitamente, le informazioni ottenute o comunque compiere atti di commercio di esse.

2 - E' fatto divieto di riprodurre le informazioni ottenute, anche parzialmente, su supporti adatti alla elaborazione elettronica.

3 - La riproduzione in testi e riviste di dati desunti dalle banche dati dell'Automobile Club d'Italia è consentita solo su espressa autorizzazione dell'Automobile Club d'Italia e deve contenere

indicazioni della provenienza dal Sistema Informativo Centrale dell'Automobile Club d'Italia, nonché gli estremi dell'atto autorizzativo.

4 - I precedenti commi 2 e 3 non si applicano all'utilizzo dei dati statistici ed a quelli di cui ai successivi articoli 11 e 12.

5 - L'Automobile Club d'Italia si riserva ogni azione sia in sede civile che penale finalizzata all'accertamento di eventuali responsabilità connesse ad un uso non autorizzato dei dati forniti.

Art. 9 - Competenza e responsabilità dell'Automobile Club d'Italia

1 - L'Automobile Club d'Italia ha la piena ed esclusiva proprietà delle informazioni memorizzate e del sistema di ricerca, ha l'esclusiva competenza di gestire, definire o modificare i sistemi di elaborazione, ricerca, rappresentazione ed organizzazione dei dati. Ha altresì la facoltà di variare la base informativa in relazione alle proprie esigenze istituzionali, a quelle organizzative ed alle innovazioni tecniche relative al sistema.

2 - Nessuna responsabilità deriva all'Automobile Club d'Italia per danni di qualsiasi natura, diretti e indiretti, per le variazioni suddette, né per eventuali inesattezze, mancato aggiornamento o incompletezza dei dati contenuti negli archivi, né per eventuali interruzioni tecniche o sospensioni del servizio.

3 - Nel caso di utilizzo del collegamento telematico, l'Automobile Club d'Italia resta sollevato da ogni responsabilità per il malfunzionamento dei dispositivi utilizzati dall'Utente e dal collegamento assicurato a quest'ultimo dal proprio fornitore di servizi Internet.

4 - Nessuna responsabilità deriva all'Automobile Club d'Italia per danni di qualsiasi natura, diretti ed indiretti, per le variazioni relative ai sistemi di elaborazione, ricerca, rappresentazione ed organizzazione dei dati, né per eventuali inesattezze, mancato aggiornamento o incompletezza dei dati contenuti negli archivi, né per eventuali interruzioni tecniche o sospensioni del servizio.

Art. 10 - Banca dati di interesse nazionale

1 - L'Automobile Club d'Italia consente l'utilizzo delle informazioni del Pubblico Registro Automobilistico, nella sua qualità di banca dati di interesse nazionale riconosciuta ai sensi dell'art. 60 comma 3-ter del Decreto Legislativo 7 marzo 2005 n. 82, ai soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, del medesimo Decreto.

2 - L'utilizzo delle informazioni del Pubblico Registro Automobilistico indicato al precedente comma 1 è consentito nel rispetto dei vincoli stabiliti dalla Legge speciale che specifica quali soggetti possono accedere ai dati e, di questi, quali a titolo gratuito e quali a pagamento.

3- Per l'accesso documentale e civico ai dati, documenti e informazioni contenuti nei fascicoli, analogici e digitali, relativi alle formalità di iscrizione, trascrizione ed annotazione al PRA, si applica la disciplina di settore vigente in materia, anche per quanto riguarda le tariffe per i diritti e gli emolumenti dovuti all'Ente.

Art. 11 - Informazioni di pubblico interesse

1 - L'Automobile Club d'Italia rende liberamente disponibili tramite il proprio sito o le proprie applicazioni mobili o eventuali altre modalità accessibili da chiunque talune informazioni di pubblico interesse relative alle principali caratteristiche tecniche in dotazione dei veicoli in circolazione, non sostitutive dei servizi di fornitura di dati a pagamento secondo quanto previsto dalla vigente normativa speciale sul Pubblico Registro Automobilistico ed esclusi in ogni caso i dati personali di cui all'art. 4 n. 1) del Regolamento UE 2016/679.

2 - L'Automobile Club d'Italia rende altresì disponibili a chiunque tramite il proprio sito o le proprie applicazioni mobili o eventuali altre modalità accessibili da chiunque i dati elaborati nell'ambito dei lavori statistici compresi nel programma statistico nazionale ai sensi dell'art. 10 del Decreto Legislativo 6 settembre 1989, n. 322.

3 - L'Automobile Club d'Italia rende disponibili e liberamente utilizzabili tramite il proprio sito o eventuali altre modalità accessibili da chiunque i dati relativi ai costi chilometrici necessari per quantificare l'importo dei rimborsi spettanti a dipendenti o professionisti che utilizzano il proprio veicolo svolgendo attività a favore del datore di lavoro, salvo la possibilità per l'Automobile Club d'Italia di proporre servizi a valore aggiunto mediante applicazioni informatiche in abbonamento.

4 - L'Automobile Club d'Italia rende disponibili, oltre che mediante pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, tramite il proprio sito o eventuali altre modalità accessibili da chiunque i dati di cui all'art. 51, comma 4, lett. a) del Decreto del Presidente della Repubblica del 22 dicembre 1986 n. 917 e successive modifiche (fringe benefits).

Art. 12 - Dati di tipo aperto

1 - L'Automobile Club d'Italia pubblica come dati di tipo aperto ai sensi dell'art. 1, comma 1, lettera I-ter), del Decreto Legislativo 7 marzo 2005 n. 82 tutti i dati per i quali la Legge speciale sul Pubblico Registro Automobilistico non ponga vincoli riguardo ai soggetti che possono accedervi.

2 - Rientrano tra i dati di tipo aperto pubblicabili ai sensi del precedente comma 1 quelli resi disponibili a chiunque indicati nel precedente art. 11.

3 - La pubblicazione dei dati di tipo aperto rispetta tutti i requisiti indicati dall'art. 1, comma 1, lettera Iter), del Decreto Legislativo 7 marzo 2005 n. 82. ed in coerenza con l'art. 52 del Decreto legislativo del 7 marzo 2005 n. 82 nonché con le Linee Guida Nazionali per la Valorizzazione del Patrimonio Informativo Pubblico dell'Agenzia per l'Italia digitale

4 - I dati personali di cui all'art. 4 n. 1) del Regolamento UE 2016/679 non sono in ogni caso compresi tra quelli pubblicabili con le modalità indicate dal comma precedente.

5 - I dati che, nel rispetto dei vincoli stabiliti dalla Legge speciale, l'Automobile Club d'Italia pubblica senza l'espressa adozione di una licenza di cui all'articolo 2, comma 1, lettera h), del Decreto Legislativo 24 gennaio 2006, n. 36, si intendono in ogni caso rilasciati come dati di tipo aperto ai sensi all'art. 1, comma 1, lettere I-bis) e I-ter), Decreto Legislativo 7 marzo 2005 n. 82.

6 - I dati statistici, desunti dall'archivio del PRA e pubblicati sul sito istituzionale nella sezione dedicata alla pubblicazione degli Open Data, sono liberamente fruibili da chiunque nel rispetto dei

termini previsti dalla licenza di utilizzo Creative Commons. In particolare, i dati saranno disponibili in formato aperto, una volta terminate le attività di conversione dall'attuale formato.

7 - I dati statistici in formato aperto sono altresì pubblicati in specifici siti tematici sotto il dominio aci.it.

8 - I rapporti statistici e le opere dell'ingegno saranno aperti al solo riutilizzo nel rispetto dei termini previsti dalla licenza di utilizzo Creative Commons. Sono liberamente fruibili e riutilizzabili da chiunque anche per scopi commerciali, purché se ne citi la fonte, anche in caso di riproduzione parziale dei testi.

9 - Per accedere ai dati descritti nel presente articolo, non è prevista l'identificazione del richiedente.

10 - Nella medesima sezione dedicata alla pubblicazione degli Open Data è altresì pubblicato anche, il catalogo dei dati e dei metadati ai sensi dell'art. 53, comma 1 bis del decreto legislativo 7 marzo 2005 n. 82.

11 - In conformità all'art. 15 della Legge 7 agosto 1990, n. 241, la fornitura di dati in formato aperto può essere regolata tramite apposite Convenzioni con altre Amministrazioni anche ai fini della pubblicazione nei portali open data di queste ultime con licenza Creative Commons, nel rispetto della vigente normativa in materia di protezione dei dati personali, diritto d'autore, segreto industriale, statistico, commerciale, diritto d'accesso, pubblica sicurezza e coerentemente alle Linee Guida Nazionali per la Valorizzazione del Patrimonio Informativo Pubblico dell'Agenzia per l'Italia digitale.

Art. 13 Fornitura di dati al Sistema statistico nazionale

1 - L'Automobile Club d'Italia fornisce gratuitamente i dati statistici per i lavori previsti dal programma statistico nazionale ai sensi dell'art. 7 del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322.

2 - I dati statistici sono elaborati da dati degli archivi del Pubblico Registro Automobilistico e dell'Archivio Nazionale delle Tasse Automobilistiche nonché da indagini specifiche. Fornisce altresì elaborazioni personalizzate e, esclusivamente per finalità statistiche e con esclusione di qualunque ultroneo utilizzo, forniture di dati elementari richieste da altre amministrazioni aderenti al Sistema Statistico Nazionale, in applicazione delle norme che lo definiscono.

Art. 14 Accesso ai dati tramite accesso al Sistema Informativo

1 - L'accesso telematico ai dati è consentito previa autenticazione dell'Utente con le modalità stabilite dall'Automobile Club d'Italia in conformità alla vigente normativa in tema di sicurezza e di protezione dei dati ed in conformità alle disposizioni in materia di Sistema Pubblico di identità Digitale.

2 - L'utilizzo delle credenziali di accesso alla banca dati è strettamente personale.

3 - Le credenziali per l'accesso sono custodite dall'Utente sotto la propria responsabilità.

4 - Ciascun utente è responsabile per:

- l'utilizzo delle proprie utenze e autorizzazioni di accesso logico a sistemi di ACI, in conformità alle prescrizioni definite nel presente Regolamento e in compliance alla legislazione vigente;
- segnalare prontamente qualsiasi anomalia riscontrata, con particolare riferimento ad abilitazioni attribuitegli impropriamente o senza valida motivazione;
- adottare tutte le precauzioni a tutela del corretto funzionamento di sistemi e della sicurezza delle informazioni sensibili o di business accessibili o elaborate per loro tramite.

5 - Gli utenti sono tenuti a seguire le prassi dell'Ente nell'uso di informazioni segrete di autenticazione, nello specifico:

- conservare la password con diligenza e nella massima riservatezza, assicurandosi che non sia divulgata ad altri soggetti, incluse figure di autorità;
- evitare di mantenere un registro (ad esempio su carta) di credenziali segrete;
- provvedere all'immediato cambio delle credenziali segrete in caso di perdita di segretezza o sospetto di compromissione, compresi i casi di smarrimento o furto della dotazione informatica.

6 - L'Automobile Club d'Italia non è in ogni caso responsabile per l'uso fraudolento delle credenziali causato o agevolato dalla colpa o dal dolo dell'Utente.

7 - In caso di smarrimento o sottrazione delle credenziali di accesso l'Utente è tenuto a darne tempestiva comunicazione all'Automobile Club d'Italia affinché provveda alla loro disabilitazione.

Art. 15 Trattamento dei dati personali

1 - Con riferimento alle attività descritte nel presente Regolamento, l'ACI si impegna ad osservare tutti gli obblighi derivanti dalla normativa in materia di protezione dei dati personali, in particolare il Regolamento UE n. 2016/679 (GDPR), il Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n. 196 nonché ogni ulteriore norma dettata a livello nazionale o sovranazionale, ivi compresi i provvedimenti emanati dall'Autorità Garante per la Protezione dei Dati Personalini ovvero dal Comitato Europeo per la Protezione dei Dati.

Art. 16 Abrogazioni

1 - Dalla data di entrata in vigore del presente Regolamento, cessano di avere validità il Regolamento per l'accesso al Sistema Informativo Centrale dell'Automobile Club d'Italia ai sensi della Legge 9 luglio 1990, n. 187 ed il Regolamento di accesso telematico ai dati e servizi contenuti nel sito istituzionale dell'ACI.